

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 18245 / 86.2017.11 del 02 AGO. 2017 Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Residenza anagrafica dipendente del Genio Civile – Quesito

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Area 1 – Coordinamento della Direzione  
(Rif. Prot. 122917 del 9.06.2017)

e p.c. Ufficio del Genio Civile di Catania  
U.O.2 - Amministrativo - Contabile

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine ad un'articolata fattispecie afferente le eventuali limitazioni del diritto di accesso a dati personali, con particolare riferimento alla tutela della privacy di un dipendente.

Viene premesso che l'Ufficio del Genio Civile di Catania ha trasmesso a codesto Dipartimento una richiesta del legale della coniuge (separata di fatto) di un proprio dipendente, volta ad ottenere la comunicazione "*del luogo di residenza*" dello stesso.

Alla stessa è seguita un'esplicita nota di diniego da parte del legale del dipendente che, frapponendo la propria opposizione, non ha prestato il consenso "*alla comunicazione e al trattamento dei dati personali, che non possono essere violati per soddisfare un'esigenza pretestuosa ...*".

Investito della relativa problematica, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che allo stesso "*non è attribuita alcuna competenza consultiva in ordine alla trattazione delle singole istanze di accesso presentate agli uffici regionali, raccomandando nel contempo di attenersi alle indicazioni contenute nella direttiva prot. n. EM/133/S.14 del 9.12.2016 anche al fine di non incorrere nelle forme di responsabilità previste dall'art. 46, c. 1, del D.lgs. 33/2013*".

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene opportuno evidenziare che questo Ufficio è tenuto ad esprimere il proprio avviso su specifici quesiti di diritto o interpretazioni di norme statutarie, legislative o regolamentari che presentino difficoltà applicative e non anche a sostituirsi

Am-

pk.  
P

all'amministrazione attiva nella valutazione di atti o fatti che, ancorché condotti alla stregua di norme giuridiche, restano nell'ambito delle funzioni proprie della stessa amministrazione, come l'esame di istanze di accesso agli atti, la cui competenza rimane ascritta ai singoli Dipartimenti regionali.

Tuttavia, in uno spirito di fattiva collaborazione tra i dipartimenti ed al fine di consentire comunque l'adozione di ogni utile iniziativa, si forniscono elementi di valutazione di carattere generale in materia di accesso agli atti e di trattamento di dati sensibili.

3. La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al Capo V - Accesso ai documenti amministrativi (artt. 22-28), disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi (cd. accesso documentale), individuando i soggetti titolari del diritto, l'oggetto ed i presupposti per il suo esercizio, i relativi limiti.

In particolare, l'art. 22, rubricato Definizioni e principi in materia di accesso, indica, quali soggetti legittimati all'esercizio del diritto di accesso, i portatori di un "interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa: "La disciplina dettata dalla legge n. 241 del 1990 assegna all'Amministrazione che detiene i documenti l'obbligo di verifica della sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di accesso in relazione all'esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata che sorregga l'istanza proposta, nonché l'obbligo di verifica di condizioni ostative (quali quelle previste dall'art. 24<sup>1</sup>) all'esercizio di tale diritto" (cfr. Cons. Stato, Sentenza n. 399/2012).

L'articolo 24 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in ordine ai casi in cui può essere esercitato il trattamento senza consenso, dispone che:

*"Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:*

*(omissis)*

*c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati".*

Su tale aspetto, e con particolare riferimento all'interesse alla riservatezza, la Cassazione (Sez. lavoro, n. 15327 del 30.6.2009) ha precisato che:

*"In tema di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675<sup>2</sup>, non si applica in via generalizzata ad ogni situazione soggettiva comunque riconducibile al novero dei diritti della persona, ma soltanto a quelle attinenti al fenomeno da essa*

<sup>1</sup>L'art. 24, rubricato *Esclusione dal diritto di accesso*, dopo avere elencato i documenti sottratti all'accesso, al comma 3 prevede che: *"Non sono ammissibili istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni"*.

<sup>2</sup>La predetta legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

dm.

nk-  
[signature]

*normativamente delineato, precludendo l'accesso soltanto ai documenti relativi a dati sensibili della persona, dovendosi ritenere che l'interesse alla riservatezza dei dati personali receda qualora il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei limiti in cui sia necessario per la tutela. Ne consegue che, ove vi sia stata una divulgazione di dati personali, non si realizza necessariamente una violazione della citata legge, dovendosi comunque effettuare una comparazione, affidata al giudice di merito, tra gli interessi coinvolti”.*

Analogamente (Trib. Bologna, Sez. III, 18.3.2005), è stato affermato che *“non sussiste il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali tenuto conto che non è necessario il consenso dell'interessato per la divulgazione di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque”.*

Per altro verso, si osserva che la direttiva del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. EM/133/S.14 del 9.12.2016, contenente indicazioni sulle esclusioni e le limitazioni del diritto di accesso, ha precisato che *“dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso documentale, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente collegata al documento al quale è richiesto l'accesso (art. 22, lett. a) L. 241/90”*, potendosi, pertanto, escludere *“tassativamente l'utilizzo del diritto di accesso in assenza di un interesse specifico, da comprovare a cura del richiedente”.*

Nella medesima direttiva vengono fornite ulteriori indicazioni circa la possibilità che il controinteressato all'accesso, debitamente informato dall'Ufficio procedente, opponga *motivatamente* il proprio diniego.

In definitiva, pertanto, e con specifico riferimento alla fattispecie oggetto di consultazione, può osservarsi che il *corpus* normativo come sopra riassunto pone l'accento su due differenti aspetti giuridicamente rilevanti:

- l'esercizio del diritto di *accesso*, nei modi, termini e con le limitazioni legislativamente previste;
- il diritto di *opposizione* al trattamento e divulgazione di dati personali da parte del controinteressato, anch'esso sottoposto a specifiche limitazioni.

Quanto al primo aspetto, e nei limiti della già rilevata incompetenza di questo Ufficio a pronunciarsi nel merito di istanze di accesso agli atti, può osservarsi che l'esigenza del riscontro di un interesse *concreto ed attuale*, giuridicamente rilevante, necessita di elementi valutativi che non sembrano potersi individuare in generiche finalità di *tutela legale*, e ciò anche in considerazione della necessità di operare un bilanciamento tra posizioni giuridicamente rilevanti nel quale uno degli interessi coinvolti recede rispetto ad un altro.

In definitiva, quindi, non è l'accesso in quanto tale (salvi i casi di accesso generalizzato) a godere di specifica tutela, quanto piuttosto la posizione giuridicamente tutelata (o tutelabile) posta alla base del diritto e che con l'accesso si intende salvaguardare.

Il diritto di accedere a dati “privati” detenuti dalla Pubblica Amministrazione diventa, quindi, il mezzo (e non il fine) attraverso cui una posizione giuridica assume tutela. Per ottenere le richiamate garanzie, tuttavia, occorre di un *quid* (concreto e attuale) che non

può essere riscontrato (e valutato) in astratto ma solo con specifico riferimento all'interesse che si vuole tutelare e ciò perché, come già rilevato, in presenza di differenti e contrapposti interessi tutelati, uno può essere sacrificato in favore dell'altro.

Quanto al secondo aspetto, si evidenzia che il recente Regolamento 2106/679/UE, adottato dal Parlamento europeo, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, ha previsto il "diritto di opposizione"; tale Regolamento, in vigore dal 24 maggio 2016, è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 25 maggio 2018, e, tuttavia, può costituire fin da adesso un utile criterio di riferimento.

Al riguardo, l'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento prevede che: "l'interessato ha il diritto di opporsi in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (...). Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria".

Poste le superiori precisazioni, codesto Dipartimento, esaminati in concreto gli interessi coinvolti e valutata l'opportunità di procedere ad eventuali accertamenti sulle singole posizioni giuridicamente rilevanti in conflitto (diritto accesso e tutela della privacy), potrà procedere ad un bilanciamento degli stessi, avuto riguardo alla specifica tutela che l'Ordinamento riserva a quelli ritenuti prioritari.

Nei termini che precede viene resa la consultazione richiesta.

\*\*\*\*\*


Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi



Il dirigente avvocato  
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE

Maria Mattarella

